

## IL REGIME DEGLI IMPATRIATI & APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN DICHIARAZIONE La tassazione di favore per il personale che si trasferisce in Italia (\*)

### Regime “impatriati” premessa

La normativa di favore applicabile ai soggetti che si trasferiscono in Italia varia se il trasferimento è avvenuto dal 30/04/2019 o precedentemente. In quest'ultimo caso sono previste diverse condizioni di accesso al regime per contribuenti:

- SA in possesso della laurea;
- SA non laureati ma che ricoprono ruoli di direzione o hanno elevata specializzazione.

La normativa applicabile per i soggetti che trasferiscono la residenza dal 30/04/2019 non prevede questa distinzione.

### Trasferimenti prima del 30/04/2019 – laureati (art. 16, II co. Dlgs 147/2015)

I contribuenti in possesso della laurea possono accedere al regime di favore al valere di queste condizioni:

- SA aver svolto continuativamente un'attività di lavoro o studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
- SA essere cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- SA svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente (anche assimilato) in prevalenza in Italia e rimanervi per almeno due anni.

### Trasferimenti prima del 30/04/2019 - direttivi e specializzati (art. 16, I co. Dlgs 147/2015)

I contribuenti non laureati possono accedere al regime di favore al valere di queste condizioni:

- SA non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
- SA svolgere l'attività lavorativa presso un'impresa residente nel territorio dello Stato;
- SA prestare in prevalenza attività di lavoro nel territorio e rimanervi per almeno due anni;
- SA rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come

definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.

### Misura dell'agevolazione e durata per i trasferiti prima del 30/04/2019

L'agevolazione consiste nella tassazione del 50% del reddito imponibile di lavoro per un periodo di 5 anni dal trasferimento della residenza.

### Trasferimenti dal 30/04/2019

Le condizioni per accedere all'agevolazione sono le seguenti:

- SA i lavoratori non devono essere residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento;
- SA prestare in prevalenza attività di lavoro nel territorio e rimanervi per almeno due anni;

### Misura dell'agevolazione e durata per i trasferiti dal 30/04/2019

L'agevolazione consiste nella tassazione del 30% del reddito imponibile di lavoro per un periodo di 5 anni dal trasferimento della residenza e del 10% nel caso di trasferimento nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia). Il regime può essere prorogato di 5 anni con reddito imponibile del 50% qualora i lavoratori:

- SA diventino proprietari di una unità immobiliare in Italia;
- SA abbiano almeno un figlio minorenni a carico;
- SA abbiano tre figli a carico. In tal caso, oltre alla proroga, la tassazione sarà sul 10% del reddito.

### L'accesso all'agevolazione

L'agevolazione può essere concessa dal datore di lavoro, previo presentazione di apposita autocertificazione, oppure in sedi di predisposizione della dichiarazione dei redditi

Marcello Ascenzi

T: 3286412841 Email: [Marcello.ascenzi@sactis.it](mailto:Marcello.ascenzi@sactis.it)

web: [S-Actis – follow us](#) 